

Raccomandazioni Gafi

Titolare effettivo e manager: i due capisaldi per il contrasto

Nel glossario entrano le definizioni di nominator e nominee holder per prevenire l'azione dei prestanome di beneficiari occulti

Pagina a cura di
Ranieri Razzante

A marzo il Gafi (Gruppo di azione finanziaria) ha pubblicato la revisione delle sue raccomandazioni. Oltre a modificare la 24 (si veda l'articolo a destra), ha inserito alcune definizioni chiave nella parte relativa agli standard internazionali e al glossario.

Il contesto

Prima di esaminare le definizioni, è utile ricordare che il corpus giuridico e tecnico che il Gafi mette a disposizione dei governi e delle autorità incaricate della prevenzione del riciclaggio è formato da almeno quattro pubblicazioni, delle quali non si può eludere la conoscenza:

- le 40 Raccomandazioni 2012;
- la Metodologia operativa 2013, aggiornata all'ottobre del 2021;
- le Procedure per il Quarto round di *mutual evaluations*, come aggiornate nel gennaio del 2021;
- il manuale dei processi e delle procedure (*Universal Procedures*) per le *mutual evaluations* e i relativi follow up, come integrate nel gennaio 2021.

È solo dalla lettura integrata di questi documenti che si riesce a percepire la strategia internazionale di contrasto, ovviamente aggiungendovi via via i provvedimenti di settore

e i singoli statement legati alle emergenze (si pensi ad esempio al report sul finanziamento all'Isis nel febbraio del 2015).

I chiarimenti

Tornando però all'aggiornamento di quest'anno, occorre rilevare che vengono meglio specificate le definizioni di *beneficial owner* e quella di *beneficiary*, che risultano strategiche per il miglior adempimento della Kyc (*know your customer*) nei singoli Stati.

Si fa riferimento al controllo di diritto o di fatto di realtà giuridiche oppure a persone fisiche nel cui interesse vengono poste in essere transazioni. Il Gafi ricorda a tale proposito che i *beneficial owners* sono sempre e unicamente persone fisiche (*natural persons*) e ciò giova altresì alle entità del nostro Paese, spesso impegnate nell'individuazione corretta dei titolari effettivi di complesse reti proprietarie. Ciò è tanto più vero se si pensa che la stessa Authority raccomanda, in nota espressa, di fare riferimento ai senior manager nel momento in cui non sia possibile rinvenire altre persone fisiche cui attribuire la qualifica di titolari effettivi. Il concetto di *beneficiary* viene invece riferito ai trust e alle assicurazioni sulla vita, ove quindi non si può correttamente parlare - precisa il Gafi - di *legal ownership*.

Il glossario

Nella nuova release del glossario alle Raccomandazioni, sempre a proposito della *beneficial ownership*, sono aggiunte due importanti definizioni:

- quella di *nominator*, intesa come persona o gruppo di persone fisiche o anche persone giuridiche, che impartiscono (direttamente o indirettamente) delle istruzioni a persone nominate, al fine di agire per loro conto come soci o managers;
- quella di *nominee holder o director*, laddove il nominee è una persona fisica o giuridica incaricata di agire per determinati atti relativi a persone giuridiche. Se si tratta di *director* sono soggetti che normalmente esercitano le funzioni di manager influenti della società, pur non essendo *beneficial owner*. Nel caso invece di *nominee share holders* ci si trova di fronte all'esercizio dei diritti di voto seguendo le istruzioni del soggetto delegante (*nominator*).

Questa nuova impostazione del Gafi tende a prevenire i fenomeni di *shadow director* o *silent partner*, sempre più frequentemente rilevati nelle prassi investigative e ispettive. Anche in Italia le cronache riportano spesso, pure su esiti di segnalazioni di operazioni sospette, il tracciamento di manager o soci che si prestano a realizzare obiettivi di *beneficial owners* definiti occulti, per i quali diventa impossibile l'identificazione diretta. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beni congelati a chi è sotto sanzioni

Guerra Russia-Ucraina
Va applicato il capitolo 7 della Carta dell'Onu

Il presidio del Gafi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo resta insostituibile. Di fronte all'inerzia e alla pigrizia di qualche Stato, anche europeo, relativamente all'adozione delle 40 raccomandazioni e, per quanto riguarda l'Italia, delle direttive comunitarie sul tema, il Gruppo di azione finanziaria è tornato ad aggiornare le sue storiche raccomandazioni lo scorso marzo.

La pubblicazione non contiene revisioni integrali, ma tra le righe si può cogliere la preoccupazione dell'autorità internazionale, focalizzata soprattutto sul contesto russo-ucraino e sulla *Beneficial Ownership*.

La raccomandazione n. 7 si riferisce infatti specificatamente alle sanzioni sulla proliferazione delle armi di distruzione di massa e per il loro finanziamento. Qui il Gafi ricorda che si devono applicare le norme contenute nel capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, intervenendo cioè con il congelamento di beni e fondi direttamente o indirettamente riconducibili alle persone indicate dai provvedimenti sanzionatori in materia. ●

Per quanto riguarda invece la trasparenza della titolarità effettiva delle persone giuridiche, la raccomandazione n. 24 viene riformulata, inserendo una maggiore enfasi sul controllo preventivo nei registri dei titolari effettivi messi a disposizione dai paesi aderenti al Gafi (ricordiamo che sono oltre 180 ad oggi).

Non deve essere consentito dagli Stati creare società con azioni al portatore, o comunque utilizzare veicoli legali per aggirare le regole sulla chiara esposizione dei titolari effettivi in sede di adeguata verifica della clientela, sia degli intermediari finanziari che degli altri soggetti obbligati alla cosiddetta *know your customer* (Kyc). Su questi temi, lo stesso Gafi mantiene altissima la sorveglianza e ne ha fatto oggetto di tutte le sue ispezioni e visite per le cosiddette *mutual evaluations*.

Rileggendo la Raccomandazione n. 25 si ritorna sulla trasparenza dei *beneficial owners*, questa volta specificamente per quelle strutture che, data la loro natura, non la permettono in modo diretto e immediato. Ci si riferisce ai trust espressi e alle strutture analoghe, che oggi vengono interamente omologate ai veicoli societari tradizionali per quanto riguarda le regole tipiche dell'antiriciclaggio. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA